

ASD CORPO NAZIONALE SOCCORRITORI ACQUATICI GUARDIA SPIAGGIA APS

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **venerdì 23 maggio 2025** alle ore 21:15, in modalità videoconferenza presso la sede del Presidente in Viareggio in via Morganti 4, si riunisce l'assemblea dei soci in seduta straordinaria, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche allo statuto ai sensi del D.LGS.117/2017 richieste dall'ufficio del RUNTS.
- 2) Varie ed eventuali

Alle ore 21,30 constatata la presenza in collegamento telematico di n. 9 soci su 12 aventi diritto al voto, l'assemblea è legittimata, ai sensi dello statuto, a deliberare in seduta straordinaria gli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1) **Approvazione modifiche allo statuto ai sensi del D.LGS.117/2017 richieste dall'ufficio del RUNTS.**

Il Presidente illustra i contenuti delle modifiche da apportare allo statuto, richieste a seguito di verifica da parte dell'ufficio regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) pervenute all'associazione con nota del 22/04/2025 e necessarie all'adeguamento normativo e alle previsioni contenute del Decreto legislativo 117/2017.

Data lettura integrale del testo e sentiti gli interventi di alcuni soci presenti, il Presidente pone in votazione il testo integrale dello statuto così modificato che viene allegato al presente verbale per la registrazione presso l'AdE e gli adempimenti successivi.

L'assemblea approva all'unanimità.

- 2) (Omissis)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Sezione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 06/06/2025
n. 358 serie 2

Il Presidente
Gianluca Genovali



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Francesco Leone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

PAULISANO





STATUTO

“ASD CORPO NAZIONALE SOCCORRITORI ACQUATICI GUARDIA SPIAGGIA APS”

ART. 1- Denominazione e sede

1.1 E' costituita ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. e del D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'associazione di Promozione Sociale con finalità sportive e dilettantistiche, senza personalità giuridica, denominata **"ASD Corpo Nazionale Soccorritori Acquatici Guardia Spiaggia APS"**, successivamente indicata per brevità con l'acronimo **"ASD CONASAG NAZIONALE APS"**.

1.2 L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

1.3 L'associazione agisce sul territorio nazionale per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie e può costituire, con la sola delibera del Comitato Esecutivo, ulteriori sezioni periferiche denominate “articolazioni territoriali” sia regionali che provinciali, enti di promozione sociale autonomi sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) che condividono gli intenti nonché gli scopi e le finalità di cui al successivo art. 2 ed operano nel rispetto ed adeguandosi al presente statuto e ai regolamenti di funzionamento che saranno successivamente adottati.

1.4 L'associazione in funzione del suo futuro assetto sociale, al

raggiungimento dei requisiti necessari per qualificarsi come "Rete associativa" eserciterà, oltre alle attività previste dal presente statuto, anche le attività previste dall'art. 41 del D. Lgs. 117/2017 in virtù del quale potrà derogare a particolari norme organizzative e statutarie obbligatorie, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.25 commi 1, 2 e 3 del CTS in merito a:

- competenze dell'assemblea;
- diritto di voto in assemblea;
- modalità e limiti delle deleghe di voto in assemblea.

1.5 L'azione e le iniziative dell'associazione si estendono a tutto il territorio italiano, nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi e sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano spiagge libere e/o in concessione, stabilimenti balneari, piscine, società di navigazione e di canottaggio e/o attività sportive natatorie.



1.6 L'associazione ha sede legale nel Comune di Viareggio e una sede operativa nel comune di Roma. Il trasferimento della sede legale o della sede operativa all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Comitato esecutivo non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo d'informazione agli uffici competenti.

1.7 Il Regolamento, redatto a parte, stabilisce l'organizzazione operativa, le condizioni di permanenza in servizio degli associati volontari, i mezzi, le dotazioni, le procedure degli interventi, il coordinamento con le strutture pubbliche e private e tutto quanto riguarda gli aspetti tecnico e operativi per il

conseguimento dei fini sociali, secondo la legge e il presente Statuto. Il Regolamento disciplina, inoltre, i rapporti con le "articolazioni territoriali" di cui al comma 1.3 dell'art. 1 e ne stabilisce la forma, le procedure ed i rispettivi impegni da assumere nella realizzazione degli scopi sociali.

ART. 2 - Finalità e attività

2.1 L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2021, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Art. 5) c. 1- lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- Art. 5) c. 1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Art. 5) c.1 - lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;.

- Art. 5) c.1- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Art.5) c.1 – lett. t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Art. 5) c.1 - lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24/1)2/1992, n.225 e successive modificazioni.
- Art.5) c.1 – lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.2 In dettaglio l'associazione eserciterà:

- con riferimento all'attività di cui all'art. 5 c. 1 lett. Y:

l'Associazione, a seguito di iscrizione nell'Elenco Nazionale degli Enti di Protezione Civile, interverrà sul territorio nazionale secondo le disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento;

- con riferimento all'attività di cui all'art. 5 c. 1 lett. h):

l'Associazione opererà in particolare nel settore della "previsione e prevenzione annegamenti" e nell'attività educativa e formativa rivolta a tutti i cittadini con una particolare attenzione nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di promuovere e favorirne la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento.

- con riferimento all'attività di cui all'art. 5 c. 1 lett.t):

l'Associazione potrà essere riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale



Italiano o da sue Federazioni riconosciute. Essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. e nel rispetto delle normative e delle competenze del C.I.P. A tal fine, nel rispetto del DPCM dell'08.04.2004, in linea con gli accordi vigenti tra C.I.O. e I.P.C., insieme agli Enti di Promozione Sportiva e ad altre Istituzioni, promuove il valore educativo dello sport, quale programma di crescita culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e di strumento per il superamento e l'integrazione delle diversità, coinvolgendo anche persone diversamente abili o con esigenze speciali per il miglioramento della loro qualità di vita, in armonia e in applicazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, dell'IPC e del CIP, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Nazionali ed internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e del CIP, delle Federazioni (Olimpiche e Paralimpiche), Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare

a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CIO, del CONI, del CIP, dell'IPC, delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs 39\2021.

2.3 L'Associazione persegue i fini suindicati anche attraverso le seguenti attività:

- favorire la massima diffusione delle conoscenze e delle tecniche finalizzate all'opera di primo soccorso e salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;
- attivare forme organizzate finalizzate alla prevenzione degli annegamenti mediante la costituzione, direttamente o indirettamente, di unità o gruppi di soccorso acquatico altamente specializzati;
- istituire, promuovere, organizzare e gestire programmi di allenamenti sportivi e gare destinati a persone con o senza disabilità, allo scopo di fornire loro opportunità professionali e di sviluppo fisico, mentale e di inclusione, per migliorare la qualità della loro vita;
- la cura e il sostegno di iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati tramite l'esercizio delle attività sportive;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative attivando iniziative tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella



collettività;

- l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, gestiti anche per via indiretta, ai fini di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche e del soccorso acquatico, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque interne e marine anche mediante l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi simili, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati;



stipulare accordi e contratti con il Governo e/o qualunque istituzione extra-nazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, locale o altro, oppure con Federazioni ed Enti di Promozione sportiva, semplici associazioni, aziende e società che possano favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione nell'ottenere decreti, diritti, contratti collettivi, privilegi e concessioni per agevolare e sostenere anche una maggiore integrazione delle persone con e senza disabilità;

- il compimento di qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; l'acquisto di beni e servizi, opere e prestazioni; il finanziamento di ogni iniziativa connessa agli scopi istituzionali.

2.4 Con riferimento all'organizzazione di corsi di formazione, l'Associazione potrà rilasciare direttamente, o su specifica autorizzazione e previo superamento di

appositi esami, titoli qualificanti /attestati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per gli operatori del settore.

- con riferimento all'attività di cui Art. 5) c.1 - lett. y) l'associazione potrà svolgere attività di protezione civile, ai sensi della legge 24/1)2/1992, n.225 e successive modificazioni, solo previa iscrizione e riconoscimento da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o della Protezione Civile delle Regione Toscana.

ART. 3 - Attività diverse

3.1 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. L'Associazione è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 08/04/2004 e sue successive modifiche e integrazioni.



ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

4.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione e di esclusione



5.1 L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale

5.2 Gli associati sono le persone fisiche che ne fanno richiesta direttamente all'associazione nazionale o che aderiscano attraverso le sue articolazioni territoriali qualora costituite nella provincia o regione di residenza, che si riconoscono nel presente Statuto e intendano perseguirne le finalità.

L'Associazione potrà ammettere come associati altre Associazioni di Promozione Sociale e altri enti, anche appartenenti al Terzo settore, che svolgano finalità analoghe con o senza scopo di lucro; entro i limiti numerici previsti dall'art.35 c.3 e c.4 del D. Lgs. 117/2017.

5.3 Qualora il numero degli enti richiedenti, non qualificati come APS, fosse superiore al limite imposto dalla normativa, questi potranno essere ammessi solo in qualità di sostenitori. Questi ultimi non saranno considerati associati e quindi senza diritto all'elettorato attivo e passivo, ma potranno partecipare alle attività dell'associazione in qualità di terzi e contribuire, con l'apporto di risorse umane, economiche, mezzi materiali e immateriali o collaborando, volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

5.4 Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

5.5 L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo, su domanda dell'interessato inoltrata anche mediante sistemi elettronici. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e viene perfezionata al momento della delibera di ammissione e versamento della quota sociale se dovuta; in caso di rigetto essa decadrà dalla stessa data.

5.6 Il Comitato Esecutivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5.7 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:



- dimissioni volontarie presentate al Comitato Esecutivo;
- per mancato versamento della quota associativa entro l'anno solare di competenza.
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti);
- esclusione deliberata dal Comitato esecutivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o messi in opera fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione e/o lo stesso abbia procurato intenzionalmente danni morali o materiali alla stessa.

5.8 L'esclusione è deliberata dal Comitato esecutivo con efficacia immediata; contro tale decisione l'associato può appellarsi all'assemblea o al Collegio Arbitrale (v.art. 21) che dovrà pronunciarsi nella prima seduta utile.

5.9 L'associato che non abbia ottemperato al versamento della quota sociale entro l'anno solare di competenza sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il versamento entro 30 giorni successivi alla comunicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, sarà considerato decaduto dalla qualifica di associato e cancellato dal registro soci. Contro tale decisione è sempre consentito al socio appellarsi nei modi previsti dal comma 5.8.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

6.1 Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

6.2 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché

regolarmente iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'assemblea;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione che consentirà l'accesso agli atti, entro 60 giorni dalla richiesta, presso la sede legale dell'associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

6.3 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, gli enti associati versare la quota associativa proporzionata alla propria consistenza associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

6.4 Le articolazioni territoriali socie avranno l'obbligo, in fase di costituzione, di adottare lo schema di statuto approvato dall'Assemblea e di uniformare la loro

attività ai regolamenti in vigore. In caso di svolgimento di attività difforme o in contrasto con i regolamenti, queste verranno invitate ad adeguarsi e, nei casi più gravi, verranno escluse dalla compagine associativa su delibera motivata del Consiglio Nazionale. In questa seconda ipotesi avranno l'obbligo di modificare la propria denominazione e ogni altro carattere distintivo entro 30 giorni dalla notifica.

ART. 7 – Soci volontari e assicurazione obbligatoria

7.1 L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

7.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

7.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa e disciplinati dal Regolamento ma che in ogni caso devono rispettare i limiti e le regole stabilite dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.

L'associazione assicurerà i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

7.4 L'associazione iscriverà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Struttura associativa e organi sociali

8.1 La struttura associativa dell'associazione si articola nei seguenti livelli:

Sezioni - articolazioni territoriali;

Organi Direttivi Nazionali:

- l'Assemblea Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- Il Comitato Esecutivo (Organo di amministrazione)
- L'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- L'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);
- Il Collegio Arbitrale (nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 21)

8.2 E' prevista la carica di Presidente Onorario di elezione Assembleare. Qualora eletto partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo e si esprime con il solo voto consultivo.



8.3 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Gli organi sociali possono essere eletti anche per acclamazione.

ART.9 – Assemblea Nazionale

9.1 L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel proprio registro sociale nazionale ed in quello delle sezioni da almeno tre mesi.

Nell'ipotesi di indizione dell'assemblea Nazionale tramite le assemblee territoriali, l'assemblea nazionale sarà composta dai soci iscritti nel registro nazionale e dai delegati eletti nelle assemblee territoriali delle sezioni periferiche.

Gli associati persone fisiche e i rappresentanti legali degli enti o associazioni socie, hanno diritto di partecipare all'elezione dei delegati partecipanti all'assemblea nazionale presso l'assemblea territoriale delle sezioni periferiche, secondo il principio di vicinanza geografica alla residenza, domicilio o dimora dell'associato precisato dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea Nazionale.

9.2 Il Presidente Nazionale comunica entro 5 giorni dalla deliberazione del Comitato Esecutivo a tutte le Sezioni e a tutti gli enti ed associazioni socie la convocazione dell'assemblea Nazionale allegando, alla convocazione indirizzata alle Sezioni, l'elenco dei soci legittimati ad intervenire in Assemblea

sulla base del regolamento congressuale redatto dal Comitato Esecutivo.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nazionale, il legale rappresentante di ciascuna Sezione sede di assemblea territoriale convoca, su espressa delega del Presidente nazionale, l'Assemblea territoriale da tenersi entro i successivi 30 giorni nel comune ove ha sede la sua sezione mediante affissione nella bacheca della Sezione e mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, curata ad opera del Comitato Esecutivo, ed eventualmente sul sito internet della Sezione o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi. Qualora il legale rappresentante di Sezione ometta la convocazione dell'Assemblea territoriale, al suo posto vi provvederà direttamente il presidente nazionale nel rispetto delle regole previste dal presente statuto.

Le Assemblee territoriali eleggono i delegati all'Assemblea Nazionale nel numero indicato dal Comitato Esecutivo nell'avviso di convocazione stabilito in misura proporzionale al numero degli associati. La deliberazione di convocazione dell'assemblea Nazionale dei delegati deve in ogni caso garantire il diritto di ogni associato alla partecipazione ad una Assemblea territoriale che elegga almeno un delegato.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dell'Assemblea tra i suoi componenti.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo



ritenga necessario. È convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso conterrà la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. L'avviso sarà comunque pubblicato sul sito sociale ed esposto nella sede sociale. La comunicazione agli associati potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o con utilizzo degli strumenti informatici previsti dall'ordinamento giuridico.

9.3 L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei propri componenti o quando la maggioranza del Consiglio Nazionale o del Comitato esecutivo lo ritenga necessario. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

9.4 Ciascun componente l'Assemblea Nazionale, in regola con il versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'assemblea, ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di tre deleghe se il numero totale degli associati rappresentati è inferiore a 500 o 5 deleghe se predetto numero sia superiore a 500. Esso può rappresentare in Assemblea Nazionale, mediante delega scritta anche componenti persone giuridiche.

9.5 Delle riunioni delle Assemblee è redatto il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9.6 L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

- È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria per l'adozione dei regolamenti di funzionamento ed in tutti gli altri casi.

9.7 L'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9.8 L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9.9 L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la sua liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.

9.10 L'Assemblea Nazionale e le assemblee territoriali possono essere svolte anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;



b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

9.11 Nel caso di convocazione dell'assemblea in modalità video conferenza che preveda la votazione, anche in tempi differiti, mediante sistemi elettronici o per corrispondenza rispetto allo svolgimento temporale dell'assemblea, la validità si intenderà soddisfatta al raggiungimento del quorum dei voti validi espressi in base alla tipologia di deliberazione posta in votazione.

9.12 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Nazionale
- elegge e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo o il soggetto/soggetti

- incaricati della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto e dei suoi regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, D.lgs 39\2021 ed il regolamento dei lavori assembleari.
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo

10.1 Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica per 4 (quattro) anni ed è composto da non meno di 9 membri e fino ad un massimo di 21. Nella sua composizione la maggioranza è riservata alla rappresentanza di almeno un membro per ogni area territoriale nazionale (Nord–Centro–Sud-Isole) scelti tra i componenti dell'Assemblea Nazionale.

La composizione numerica è stabilita dall'Assemblea Nazionale prima delle votazioni.

10.2 Tutti i membri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non essere sottoposti a procedimenti disciplinari o penali di condanna in primo grado o con sentenza definitiva



passata in giudicato.

10.3 In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Nazionale sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti e nel rispetto della rappresentanza minima prevista sulla base dell'area territoriale nazionale. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

10.4 Fanno parte del Consiglio Nazionale, oltre ai membri a carica elettiva, due "membri aggiunti" nominati dallo stesso Organo, con funzioni di consulenza e compiti di natura tecnica. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo. Tali membri aggiunti sono:

- l'Ispettore generale;
- Il Direttore generale sanitario.

10.5 Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.6 Il Consiglio Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

10.7 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o con l'utilizzo dei mezzi informatici previsti dall'ordinamento giuridico con un preavviso di

almeno 7 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. La seduta del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo può anche essere effettuata a mezzo di videoconferenza.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive o venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dal presente statuto comporta la sua automatica ed immediata decadenza dalla carica. La decadenza dalla carica di componente del Consiglio Nazionale comporta anche la decadenza da eventuali altre cariche ricoperte nell'associazione.

10.8 Il Consiglio Nazionale è un organo intermedio tra l'assemblea dei soci ed è composto da una rappresentanza territorialmente omogenea. Ha il compito di sviluppare le attività sui territori mantenendo i rapporti e il collegamento con le articolazioni territoriali.

- nomina i due "membri aggiunti"
- realizza il programma di lavoro relativo ai territori in cui l'associazione con le proprie articolazioni svolge le proprie attività, promuovendo e coordinando l'attività sociale e autorizzando le relative spese al Comitato Esecutivo;
- gestisce e cura i rapporti con le articolazioni della rete associativa;
- predispone l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari da sottoporre ad approvazione prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale;
- ha i compiti previsti dall'art. 6.4 e dall'art. 9 del presente statuto.

10.9 Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i membri eletti nel Consiglio Nazionale. E' composto da tre a cinque membri, fra i quali il Presidente e il Vicepresidente e



durano in carica per 4 (quattro) anni. Se l'Associazione ha nominato un Direttore questi partecipa di diritto alle riunioni del Comitato senza facoltà di voto.

10.10 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere e si adeguano gli adempimenti previsti dagli artt. 26,27,28 del D. Lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.11 Tutti i componenti del Comitato Esecutivo possono essere riconfermati senza limite al termine del mandato. Nel caso un componente del Comitato Esecutivo decada o cessi anticipatamente dalla carica questi sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti nel consiglio nazionale, in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, per l'elezione dei membri del comitato mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Comitato esecutivo

10.12 È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP ad eccezione delle società sportive appartenenti

alla rete delle proprie articolazioni territoriali.

10.13 Funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo opera sulla base degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

10.14 Il Comitato Esecutivo esercita le seguenti funzioni:

- nomina o revoca tra i propri membri, nella prima seduta di insediamento, il Presidente e il vicepresidente e le altre eventuali cariche associative;
- provvede alla corrente gestione dell'Associazione;
- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- attiva e cessa i rapporti di lavoro del personale dipendente;
- definisce la struttura operativa dell'Associazione;
- stabilisce l'inquadramento e il compenso del personale dipendente;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Direttore dell'Associazione previo parere favorevole del Consiglio Nazionale;
- conferisce motivatamente incarichi professionali informandone il Consiglio Nazionale;
- predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- conferisce motivate deleghe gestionali ad uno o più dei suoi membri;



- accoglie la richiesta di divenire socio o volontario o articolazione dell'associazione, previa domanda scritta del richiedente, o denegare motivatamente la richiesta.
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- redige i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- cura la tenuta e custodisce tutti i documenti relativi all'Associazione e agli organi che la costituiscono che restano a disposizione per consultazione
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- nomina il Responsabile della protezione dei minori secondo la disciplina di cui all'art. 33 comma 6 del d.lgs 36/2021.

10.15 Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente inviata in forma scritta o con qualunque metodo che ne consenta la prova di ricezione, con preavviso di almeno ventiquattro ore. La convocazione indica il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Il comitato esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Comitato esecutivo redige il verbale delle proprie riunioni, il verbale è firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante.

ART. 11 - Il Presidente e il Vicepresidente

11.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato esecutivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il suo mandato dura 4 anni e coincide con quello del Comitato Esecutivo ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

11.2 Esso cessa dalla carica alla scadenza del mandato, in caso di dimissioni, venga sfiduciato dal voto della maggioranza del Comitato Esecutivo anche nel caso in cui non ottemperi all'obbligo di convocazione delle assemblee, del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo.

11.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Ad esso compete la firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

11.4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Comitato Esecutivo entro 30 giorni o dell'Assemblea Nazionale nella prima seduta utile.

11.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione solo in caso questi sia impossibilitato temporaneamente nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

12.1 L'Assemblea provvede all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Tale organo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le



categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

12.2 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il Bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo; il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.3 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori



notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un Revisore legale dei conti o da una Società di Revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

14.1 L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento da diverse fonti quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, attività diverse di cui all'art.6 del Dlgs.117/17 e da ogni altra attività ammessa ai sensi dello stesso D. Lgs.117/17 e della normativa vigente. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la loro distribuzione, anche indiretta ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2.

14.2 L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.



ART. 15 - Bilancio d'esercizio

15.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

15.2 Il bilancio è predisposto Comitato Esecutivo e viene approvato dall'assemblea. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Comitato Esecutivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

15.3 Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il Bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.

19.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

19.2 L'Assemblea Nazionale dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

19.3 In caso di estinzione o scioglimento, Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto obbligatoriamente, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore aventi fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

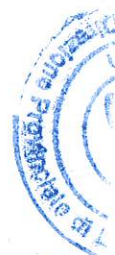
ART. 20 - Statuto

20.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

20.2 L'assemblea, in seduta straordinaria e con i relativi quorum deliberativi previsti, delibera le eventuali modifiche allo statuto e adotta il Regolamento sociale previsto all'art.1 del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi generali e particolari non trattati dallo stesso.

ART. 21 - Controversie

21.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio



arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

21.2 La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Firenze la quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

21.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e loro modifiche o integrazioni.



Così approvato dall'assemblea dei soci in data ~~23 maggio 2025~~

